

Terminologia

Unioni Civili: si parla di unione civile avendo riferimento all'unione fra persone del medesimo sesso. Si celebra davanti all'Ufficiale di Stato civile, con due testimoni e viene trascritta nel registro di Stato Civile. Il regime patrimoniale dell'unione civile, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è la comunione dei beni. Dalla unione civile nasce l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione ma non sussiste l'obbligo di fedeltà. Si applicano alle coppie unite civilmente, gli articoli del Codice civile riferiti agli alimenti, alla successione e alla pensione reversibilità.

Con previsione di carattere generale, il comma 20 della legge pone una clausola di equivalenza tra unione civile e matrimonio, con finalità antidiscriminatoria, a mente della quale "le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso". Tale previsione non si applica alle disposizioni del codice civile non richiamate espressamente dalla legge 76/16, né alla legge n. 184/1983, in materia di adozione.

La legge infatti, così come approvata, non prevede la possibilità per uno dei due partner dell'unione civile di adottare il figlio dell'altro, pure inizialmente contenuta nel testo: tuttavia, al comma 20 si specifica che "resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti"; pertanto, la magistratura potrà continuare a pronunciarsi caso per caso, come già avvenuto, sul tema delle adozioni coparentali in coppie omosessuali. L'unione civile si scioglie, oltre a causa di morte, rettifica attribuzione di sesso, anche quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.

Convivenza di Fatto: si parla di convivenza di fatto, ai sensi della legge n. 76/16, avendo riferimento alla convivenza, basata su uno "stabile legame affettivo di coppia" fra persone di sesso diverso o dello stesso sesso, risultante dai documenti anagrafici o altrimenti provata dalle parti, al momento di farne valere gli effetti giuridici.

Contratti di convivenza: possono essere stipulati dalle coppie conviventi, sia etero- che omosessuali, purché risulti lo stato di convivenza. Devono essere redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.

Deve, secondo noi, essere chiaro che:

- a) l'unione civile è riservata alle coppie omosessuali;
- b) la disciplina delle convivenze riguarda sia le coppie eterosessuali che quelle omosessuali stabilmente conviventi;
- c) il contratto di convivenza può essere stipulato solo dalle coppie conviventi ai sensi dei commi 37 ss. della legge cd. Cirinnà.